

Delibera n. 39/2020

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 156/2019 del 5 dicembre 2019. Rigetto della proposta d'impegni presentata da Ente Autonomo Volturmo S.r.l.**

L'Autorità, nella sua riunione del 27 febbraio 2020

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità o ART), e in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;
- il comma 3, lettera f), il quale prevede che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese proponano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti”*;
- il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *“ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte*

*dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti”;*

**VISTO**

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015 (di seguito, anche: Regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 8 e 9;

**VISTA**

la delibera dell’Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, con cui è stato approvato l’atto recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”* e, in particolare:

- la misura 5.2 ai sensi della quale *“qualora il ripristino della disponibilità di infrastrutture o dotazioni delle stazioni non avvenga nei termini previsti ed indicati ai sensi della Misura 3.5, lettera b), l’utente con disabilità o a mobilità ridotta ha diritto ad un indennizzo, definito dai gestori dei servizi e delle stazioni, per quanto di rispettiva competenza, nelle proprie carte dei servizi”;*
- la misura 5.3, secondo cui *“nel caso in cui una corsa indicata sull’orario pubblicato come fruibile da utenti con disabilità o a mobilità ridotta venga resa con materiale non idoneo o sostituita con autoservizio sostitutivo o integrativo non accessibile o non idoneo, l’utente con disabilità o a mobilità ridotta che abbia già acquistato un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata ha diritto, oltre al rimborso del biglietto, ad un indennizzo, definito da ciascun gestore del servizio nella propria carta dei servizi”;*
- la misura 7.1, in forza della quale *“i titolari di un abbonamento che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi di ritardi o soppressioni hanno diritto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1371/2007, ad un indennizzo adeguato, da determinarsi tramite criteri di calcolo dei ritardi e dell’indennizzo specifici, differenziati rispetto a quelli previsti con riferimento ai titoli di viaggio singoli, e che tengano conto almeno del carattere ripetuto del disservizio”;*
- la misura 7.2, in virtù di cui *“l’entità dell’indennizzo di cui al punto 1 è indicata, con riferimento a tutte le differenti tipologie di abbonamento previste, nelle carte dei servizi. In ogni caso ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale”;*
- la misura 8.3, secondo cui *“le carte dei servizi indicano le tempistiche massime previste per il riconoscimento di rimborsi e indennizzi; nel caso in cui la richiesta non venga accolta, il gestore del servizio fornisce all’utente la relativa motivazione, informandolo sulle modalità per contestare il mancato accoglimento della richiesta nei termini indicati nelle medesime carte”;*

- la misura 10.1, ai sensi della quale *“i gestori dei servizi titolari di licenza passeggeri ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando le proprie condizioni generali di trasporto e la carta dei servizi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore”*;
- la misura 10.2, in forza di cui *“i gestori delle stazioni sono tenuti ad ottemperare alle misure oggetto del presente provvedimento adeguando le proprie carte dei servizi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore”*;

**VISTA** la delibera n. 156/2019, del 5 dicembre 2019, notificata a Ente Autonomo Volturmo S.r.l. in pari data (nota prot. ART n. 15800/2019), con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Ente Autonomo Volturmo S.r.l. (di seguito anche: la Società), per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per inottemperanza alle misure 10.1 e 10.2 della delibera n. 106/2018, con riferimento al mancato adeguamento alle misure 5.2, 5.3, 7.1, 7.2 ed 8.3 della medesima delibera;

**VISTA** la delibera n. 184/2019, del 19 dicembre 2019, notificata a Ente Autonomo Volturmo S.r.l. in pari data (nota prot. ART n. 16512/2019), con cui è stato disposto il differimento, al 31 gennaio 2020, dei termini procedurali di cui ai punti 5 e 6 delle delibere di avvio dei procedimenti sanzionatori notificate in data 5 dicembre 2019, tra cui anche della sopracitata delibera n. 156/2019 di avvio del procedimento oggetto della presente delibera;

**VISTA** la nota della Società dell’11 dicembre 2019 (assunta agli atti, in pari data, con prot. ART n. 16076/2019), nella quale la stessa si è difesa nel merito, e, in particolare, ha contestato l’integrale applicabilità della delibera n. 106/2018 nei suoi confronti, riferibile a suo dire, allo stato attuale, solo alle reti interconnesse e non anche alle reti isolate;

**VISTA** la nota del 20 dicembre 2019 (assunta agli atti in pari data con prot. ART n. 16778/2019), con la quale la Società ha fatto richiesta di audizione;

**VISTA** la nota del 23 dicembre 2019 (assunta agli atti, in pari data, con prot. ART n. 16754/2019), con la quale la Società ha comunicato, stante l’intervenuta acquisizione della comunicazione del differimento del termine procedimentale, disposto con la sopra citata delibera n. 184/2019, l’intendimento di provvedere alla presentazione di impegni, chiedendo di ritenere nulla la richiesta di audizione precedentemente avanzata con la nota prot. ART n 16778/2020;

**VISTA** l’istanza di partecipazione al procedimento avanzata in data 10 gennaio 2020 dall’Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino (assunta agli atti dell’Autorità in pari data con prot. ART n. 271/2020), accolta con nota prot. ART n. 387/2020 del 13 gennaio 2020;

- VISTA** la nota del 29 gennaio 2020 (assunta agli atti dell’Autorità in pari data con prot. ART n. 1661/2020), con la quale Ente Autonomo Volturno S.r.l. ha presentato una proposta di impegni;
- CONSIDERATO** che, in tale nota, la Società - oltre a richiamare i contenuti della menzionata nota prot. ART n. 16076/2019 - si impegna, in relazione alla contestazione riferita all’inottemperanza delle misure 5.2 e 5.3:
- a creare, entro il 30 giugno 2020, *“due elenchi distinti: uno riferito agli impianti accessibili ai viaggiatori con disabilità motoria e l’altro riferito a quelli accessibili ai viaggiatori con disabilità sensoriali”*, procedendo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni all’accessibilità di tali impianti e stabilendo che l’indennizzo dovuto ai sensi della misura 5.2 sarà *“pari al valore di un abbonamento mensile aziendale, valido per lo spostamento che il viaggiatore doveva effettuare”*;
  - a pubblicare, con l’entrata in vigore del nuovo Contratto di servizio in fase di perfezionamento, *“un nuovo orario di servizio che recherà l’indicazione delle corse accessibili per quanto riguarda il materiale rotabile”*, stabilendo che l’indennizzo dovuto ai sensi della misura 5.3 sarà *“pari a 10 volte il valore del biglietto aziendale valido per lo spostamento che il viaggiatore doveva effettuare”*;
- si impegna altresì a partecipare ad un tavolo di confronto permanente costituito presso l’associazione ASSTRA per l’individuazione di azioni comuni per il miglioramento dell’accessibilità dei servizi e per lo scambio di buone pratiche;
- SENTITO** il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;
- CONSIDERATO** che la proposta di impegni presentata dalla Società, con la menzionata nota prot. ART n. 1661/2020, non riguarda tutte le contestazioni avanzate nella delibera n. 156/2019, di avvio del presente procedimento sanzionatorio, e pertanto non è idonea a rimuovere le medesime;
- RITENUTO** quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, la proposta d’impegni presentata da Ente Autonomo Volturno S.r.l.;
- CONSIDERATO** che dalla rilevata inammissibilità consegue, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del sopra citato Regolamento sanzionatorio, il rigetto della proposta d’impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;

su proposta del Segretario generale

### DELIBERA

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta d'impegni presentata da Ente Autonomo Volturno S.r.l. in data 29 gennaio 2020 (acquisita agli atti dell'Autorità, in pari dati, con prot. ART n. 1661/2020), in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 156/2019;
2. si dispone, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del menzionato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, il rigetto della suddetta proposta d'impegni e, per l'effetto, la prosecuzione del relativo procedimento;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Ente Autonomo Volturno S.r.l., nonché comunicata all'Associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino, in qualità di partecipante al procedimento, ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 27 febbraio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)